



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 22/03/2021

### FATTO

1. Espongono i ricorrenti, anche stando al reclamo precedente al ricorso, di essere eredi di un intestatario di cinque buoni fruttiferi postali ("BFP") appartenenti alla serie Q/P (due dell'importo di Lire 1.000.000, due dell'importo di Lire 2.000.000 ed uno, già della serie O/P dell'importo di Lire 5.000.000) sottoscritti i primi quattro in data 1.9.1986 e il quinto in data 6.6.1988.

Deducono che l'intermediario, in sede di rimborso, ha riconosciuto un rimborso inferiore a quello risultante a termini dei titoli, con riferimento in particolare all'ultimo decennio. Osservano peraltro come il BFP emesso in data 6.6.1988 riporta due diversi timbri di modifica delle condizioni economiche, e in mancanza di chiarezza su quali siano le condizioni applicabili chiedono che siano applicate quelle più favorevoli.

Chiedono a tale riguardo, dopo aver esperito infruttuosamente un reclamo rivolto all'intermediario, che venga riconosciuto il diritto al maggior rimborso spettante secondo quanto indicato sul retro dei titoli con riferimento agli interessi indicati per gli anni dal 21° al 30°.

2. L'intermediario convenuto eccepisce in via preliminare l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, riguardando il ricorso rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni della serie "Q/P" emessi nell'anno 1986 o 1988, nonché l'incompetenza per materia, posto che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di



carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

3. Nel merito, osserva che i BFP in questione devono ritenersi appartenere alla serie di emissione “Q”, istituita con apposito decreto 13.6.1986, giacché sui buoni, pur emessi su moduli della precedente serie “P”, risulta apposto timbro recante i nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Il timbro apposto dalla resistente sostituisce infatti in toto le condizioni originariamente risultanti dai titoli per i quali è controversia e, segnatamente, non ha sovrascritto il rendimento da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, posto che il sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie “P” non più in emissione).

L’intermediario resistente ritiene pertanto che non possa dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l’applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati, e di aver rimborsato gli importi risultanti dal titolo in conformità delle condizioni ivi apposte, chiedendo conseguentemente che il ricorso, in ragione delle eccezioni preliminari sollevate, venga dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, che venga rigettato.

## DIRITTO

4. Il Collegio rileva preliminarmente l’infondatezza di entrambe le eccezioni sollevate da parte resistente.

5. Quanto all’eccezione di incompetenza *ratione temporis*, va rilevato che la domanda proposta con il ricorso non verte su vizi genetici del rapporto, o sulla condotta tenuta dall’intermediario nell’apporre sui titoli un certo timbro, al momento dell’instaurazione del rapporto. La domanda sollecita piuttosto una valutazione del possibile inadempimento dell’intermediario – nel momento (certamente rientrante nella competenza temporale dell’Arbitro) in cui ha offerto un certo importo a fronte della richiesta avanzata da parte ricorrente - al suo obbligo di rimborso, in relazione a quello che dovrà accertarsi essere il contenuto di tale obbligo, seppure sulla base del rapporto già instaurato *illo tempore*, e per come instaurato con l’apposizione del timbro.

6. Infondata è d’altra parte l’eccezione di incompetenza dell’Arbitro per materia, considerando che secondo l’orientamento di quest’Arbitro (qui richiamandosi le decisioni del Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013; Coll. di Roma, dec. n. 3226/2014), secondo la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, e secondo le disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia in data 18.6.2009, tra gli intermediari soggetti alla competenza dell’ABF va ricompresa «Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del d.P.R. del 14.3.2001, n.144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) – rientra anche la “raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi”.

In particolare, l’art. 1 di tale decreto definisce il risparmio postale come «la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti», e l’art. 2 prevede che: «1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall’articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; [...]. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti [...]. 6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993,



n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4°, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

A tale riguardo va allora osservato che tanto la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, quanto le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – come ricordato appena sopra – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi.

L'insieme delle citate disposizioni consente quindi di ritenere che la materia del risparmio postale non possa essere sottratta alla cognizione dell'ABF.

7. Nel merito, il ricorrente chiede il rimborso di n. 5 BFP: n. 4 emessi su titoli originariamente appartenenti alla serie "P", su ciascuno dei quali veniva apposto un timbro riportante la serie "Q/P", con l'indicazione dei tassi di rendimento della serie "Q" dal 1° al 20° anno; e n. 1 emesso su titolo originariamente appartenenti alla serie "O", poi barrata e sostituita da "P", e sulla quale veniva poi apposto un timbro indicante la serie Q/P, mentre sul retro, sulla stampigliatura, vi sono 2 timbri, l'uno riferibile alla serie P e l'altro alla serie Q/P, con l'indicazione dei tassi di rendimento della serie "Q" dal 1° al 20° anno

In ogni caso, con riferimento al periodo successivo al 20° anno, per nessuno dei titoli dedotti in lite risulta modificato l'originario tenore.

8. Al riguardo, occorre allora rilevare un'osservanza solo parziale, da parte dell'intermediario, della normativa prevista dal citato d.m. 13.6.1986.

Difatti, il d.m. 13.6.1986, prevedeva (art. 4) che "con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" e che (art. 5) "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

9. Raffrontando tale disciplina con quanto avvenne nel caso di cui al ricorso, è dato quindi constatare come i BFP di cui al ricorso, emessi dopo l'emanazione del predetto decreto, non vennero rilasciati a parte ricorrente nella loro versione originaria, bensì nel rispetto soltanto parziale della predetta normativa: ed infatti rispetto ai rendimenti indicati per la serie "Q/P" (che con riferimento al periodo successivo al 20° anno, sul retro dei titoli è stampigliata la seguente dicitura: "più lire ..... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.") venivano rettificati i criteri di rendimento solamente rispetto ai primi venti anni; nulla invece dicendo per le annualità successive.

10. Ciò posto – come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire (v., fra le altre, Coll. Roma, dec. n. 2659/2016; n. 21185/2018) – il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che "La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni". La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa, la quale



– ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).

11. Orientamento, quest'ultimo, che come affermato dal Collegio di Coordinamento di quest'Arbitro (dec. n. 6142 del 3.4.2020) risulta confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, giacché “la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.

12. Deve pertanto ribadirsi, sempre secondo il Collegio di Coordinamento appena richiamato, che “il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). (...) Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, “l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

13. Sulla base delle appena riportate considerazioni, il Collegio di Coordinamento è quindi pervenuto ad affermare il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.

14. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge quindi che l'intermediario resistente, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli dedotti in lite (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), così ingenerando nel



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della misura del rendimento indicata sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

15. Con riferimento ai BFP ora considerati, dunque, il ricorso merita accoglimento, dovendo riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo, e pertanto, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto, secondo quanto riportato nella stampigliatura originaria, detto mai modificata, pur al netto della ritenuta fiscale come per legge e di quanto già ottenuto in sede di rimborso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA